



**Cassazione penale sez. V, 28/09/2012 nr. 42484**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -

Dott. SAVANI Piero - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) G.S. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 67/2012 TRIB. LIBERTA' di MILANO,  
del

11/04/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe:

inammissibilità.

## **Fatto**

### **FATTO E DIRITTO**

Propone ricorso per cassazione G.S., avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in data 11 aprile 2012, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Gip il 26 marzo 2012, ed avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS).

Il sequestro, come si legge nel provvedimento impugnato, era stato disposto ai sensi dell'art. 648 quater c.p.p. e art. 321 c.p.p., comma 2, su bene considerato il prodotto o il profitto del reato di riciclaggio contestato a G.R., figlio di S., essendo stato l'immobile acquistato, secondo l'ipotesi accusatoria, con denaro proveniente dal reato di bancarotta fraudolenta addebitato all'odierno ricorrente.

Deduce la difesa la violazione di legge, essendo stata fornita dal Tribunale del riesame una motivazione a conferma del decreto di sequestro, considerato di fatto come sequestro probatorio e non già - come avrebbe dovuto - come sequestro preventivo.

In effetti, ad avviso della difesa, non sarebbe stato affatto dimostrato il fumus del reato presupposto ossia quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo stato solamente affermato che l'immobile sarebbe stato acquistato con somme distratte dalla società fallenda e fatte pervenire fraudolentemente in Spagna, luogo dal quale sarebbero poi state nuovamente trasferite in Svizzera e prelevate per l'acquisto.

In realtà tali passaggi sono stati soltanto apoditticamente ipotizzati e non è stato considerato che la intestazione dell'immobile non è mai stata fittizia, essendo stato indicato nel contratto di compra-

vendita il nome dei fiducianti delle società fiduciarie di quella intestataria.

Per la stessa ragione dovrebbe ritenersi insussistente, quale reato presupposto, anche quello L. n. 356 del 1992, ex art. 12 quinquies.

Il ricorso è fondato.

Tenuto conto dei rilievi della difesa sugli "indizi di colpevolezza" in tema di ricorso contro provvedimento su misura cautelare reale, appare doveroso precisare preliminarmente che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi.

Ne consegue che, in sede di riesame di misure cautelari reali, non è consentito sia l'accertamento del merito dell'azione penale sia il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ma è richiesto che il giudice debba comunque operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della

effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (v. da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 18078 del 26/01/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247134).

Nel caso di specie il Tribunale non ha dato conto, nei termini dovuti, del fumus del reato, alla luce delle contrarie allegazioni difensive.

Il fumus del reato in relazione al quale è stato emesso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile avrebbe dovuto essere indicato nei comportamenti che hanno dato luogo alla configurabilità del reato di riciclaggio, come si desume dal preciso riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, all'art. 648 quater c.p., quale norma legittimante la confisca obbligatoria dello stesso.

Invero, tale norma prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati di riciclaggio e/o di impiego di danaro di provenienza illecita.

Il reato di riciclaggio, d'altra parte, nel caso di specie è enunciato come quello contestato - così si legge a pagina tre dell'ordinanza impugnata - a G.R., figlio di S., per avere accettato di essere fiduciante della società estera Kaunders limited alla quale consentiva che fosse intestato l'immobile di (OMISSIS), acquistato dalla mede-

sima società utilizzando una somma di oltre Euro 400.000 che era stata precedentemente distratta dalla società fallita SCS srl e trasferita, per tale scopo, su conto corrente intestato, in Svizzera, alla menzionata società.

L'operazione di intestazione era stata condotta anche dall'odierno ricorrente al quale, per tale ragione, è stato contestato anche il reato di trasferimento fraudolento di valori ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.

Orbene, passando all'apprezzamento di quella che dovrebbe essere una motivazione non apodittica e neppure meramente apparente, si osserva che nel provvedimento del Tribunale del riesame vengono solo in parte enunciati i passaggi che dovrebbero servire ad individuare, secondo l'ipotesi accusatoria, la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dell'immobile, dalle casse della società S.c. S, la quale li aveva trasferiti in Spagna a copertura di un debito fittizio per una fornitura di rame in realtà dimostratasi inesistente.

Resta invero del tutto in ombra, per carenza assoluta di motivazione, la descrizione dell'ulteriore ed ineludibile (secondo la ipotesi accusatoria) passaggio delle somme stesse dal conto spagnolo a quello svizzero, dal quale la società destinata alla intestazione fidu-

ciaria dell'immobile le avrebbe prelevate, così dando adito - in capo ai soggetti agenti - alla fattispecie di reimpiego di capitali di provenienza delittuosa: una evenienza di rilevanza fondamentale anche ai fini della descrizione del fumus del reato ex art. 12 quinquies contestato al ricorrente, per il quale è richiesto il fine dell'agente, di agevolare attività di riciclaggio e quindi l'impiego di capitali di provenienza illecita.

A colmare la mancanza assoluta di motivazione sul punto evidenziato provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice del rinvio.

Le ulteriori censure restano assorbite.

**PQM**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012